

Nominato il commissario *ad acta*, la PA perde il potere di provvedere? La parola all'Adunanza Plenaria

Consiglio di Stato, Sez. IV – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 6925

Con ordinanza n. 6925 del 2020 il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria l'esame dei seguenti quesiti di diritto:

- a) se la nomina del commissario *ad acta* (disposta ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del c.p.a.) oppure il suo insediamento comportino – per l'amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita del potere di provvedere sull'originaria istanza, e dunque se l'amministrazione possa provvedere tardivamente rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissario *ad acta* eserciti il potere conferitogli (e, nell'ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dell'atto del commissario *ad acta*, che non abbia tenuto conto dell'atto "tardivo" ed emani un atto con questo incoerente);
- b) per il caso in cui si ritenga che sussista – a partire da una certa data – esclusivamente il potere del commissario *ad acta*, quale sia il regime giuridico dell'atto emanato "tardivamente" dall'amministrazione.

Nell'ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato ha dato atto di due orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza amministrativa: secondo una prima e risalente impostazione, il potere–dovere dell'amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia verrebbe meno già dopo la nomina del commissario *ad acta*.

Per un altro orientamento, maggioritario nella giurisprudenza più recente, il cosiddetto "esautoramento" dell'organo inottemperante si verificherebbe solo con l'operatività dell'investitura commissariale o, per dirla diversamente, dopo il suo insediamento che attuerebbe il definitivo trasferimento del *munus* pubblico dall'ente che ne è titolare per legge a quello che ne diviene titolare in ragione della sentenza del giudice amministrativo.

La dottrina ritiene, invece, che la competenza commissariale rimanga concorrente con quella dell'amministrazione, la quale continua ad operare nell'ambito delle attribuzioni che la legge le riconosce e che non prevede siano estinte con l'insediamento del commissario.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it